

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA
PESCA MEDITERRANEA**

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 che reca disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014 n. 6 che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;

VISTO il decreto dell'Assessore Regionale all'Economia n. 30 del 31 gennaio 2014 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Organizzazione del governo e dell'Amministrazione della regione";

VISTO il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009 n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Organizzazione del governo e dell'Amministrazione della regione";

VISTO il Decreto Presidenziale n. 840 del 24 febbraio 2014 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Rosaria Barresi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014;

VISTO il Decreto n. 7123 del 30 ottobre 2012 a firma del Dirigente Generale, con il quale viene conferito l'incarico di Dirigente del Servizio IV del Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura al Dott. Giuseppe Calagna;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti dei mangimi;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

VISTO il Regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 24/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario;

VISTO il Decreto 8 agosto 2011 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l’Agricoltura, che approva il disciplinare di produzione integrata della Regione Sicilia;

VISTO l’articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2005 n. 19;

VISTO il D.A. n. 3261 del 18 ottobre 2012, dell’Assessore Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, vistato dalla Ragioneria Centrale delle Risorse Agricole e Alimentari in data 18 ottobre 2012 al n. 2801, che approva la “Carta d’uso del Marchio Regionale”, con la quale la Regione Sicilia istituisce il Marchio “QS Sicilia” (dove QS è l’acronimo di Qualità Sicura), al fine di valorizzare e tutelare i prodotti e i servizi agricolo-zootecnici e alimentari di qualità;

VISTO il D.A. n. 2308 del 28 maggio 2013 dell’Assessore Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, vistato dalla Ragioneria Centrale delle Risorse Agricole e Alimentari in data 03 giugno 2013 al n. 1654-Progr. Rag. 799, con cui è stato approvato il logo che rappresenta il Marchio Regionale “QS Sicilia”;

VISTO il Certificato di Registrazione del Marchio Comunitario “QS Qualità Sicura Sicilia” n. 012012423 del 27 febbraio 2014, rilasciato dall’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI);

VISTA la “Procedura di Utilizzo Marchio”, il cui scopo è quello di dare applicazione alla “Carta d’uso del Marchio Regionale” approvata con D.A. n. 3261/2012 e la relativa modulistica ad essa annessa, Mod./QS/Istanza sistemi di qualità riconosciuti dall’U.E./P.I., Dichiarazione 1, Dichiarazione 2, Mod./QS/Istanza, Mod./QS/Istanza iscrizione nel Registro del Marchio, All. Accordo di filiera, All. Accordo di conferimento e All. Accordo di fornitura;

VISTA la “Procedura di Utilizzo Logo” il cui scopo è definire le modalità e le responsabilità relativamente all’uso del logo del Marchio “Qualità Sicura Sicilia” da parte delle aziende che otterranno la concessione.

RITENUTO di dover approvare la “Procedura di Utilizzo Marchio”, con la relativa modulistica ad essa annessa, e la Procedura di utilizzo logo;

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge

DECRETA

Art.1) E' approvata la “Procedura di Utilizzo Marchio”, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ALLEGATO A, unitamente alla modulistica ad essa annessa, Mod./QS/Istanza sistemi di qualità riconosciuti dall’U.E./P.I., Dichiarazione 1, Dichiarazione 2, Mod./QS/Istanza, Mod./QS/Istanza iscrizione nel Registro del Marchio, All. Accordo di filiera, All. Accordo di

conferimento e All. Accordo di fornitura, con la quale la Regione Sicilia dà applicazione alla “Carta d'uso del Marchio Regionale”, approvata con D.A. n. 3261/2012;

Art.2) E' approvata la “Procedura di Utilizzo Logo”, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ALLEGATO B, con la quale la Regione Sicilia definisce le modalità e le responsabilità relativamente all'uso del logo del Marchio “Qualità Sicura Sicilia” da parte delle aziende che otterranno la concessione.

Art.3) Il presente provvedimento non è soggetto al visto della Ragioneria Centrale.

Palermo, 15 aprile 2014

F.to Il Dirigente Generale
Rosaria Barresi